

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1895 del 14/04/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società NORTECH ELETTRONICA SRL per l'impianto destinato ad attività di Lavorazione di schede elettroniche, sito in Comune di Molinella (BO), via O.Palme n. 20.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1954 del 14/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società NORTECH ELETTRONICA SRL per l'impianto destinato ad attività di Lavorazione di schede elettroniche, sito in Comune di Molinella (BO), via O.Palme n. 20.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **NORTECH ELETTRONICA SRL** (C.F. 03063151207 e P.IVA 03063151207) per l'impianto destinato ad attività di Lavorazione di schede elettroniche, sito in Comune di Molinella (BO), via O.Palme n. 20, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 5. Obbliga la società **NORTECH ELETTRONICA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **NORTECH ELETTRONICA SRL** (C.F. 03063151207 e P.IVA 03063151207) con sede legale in Comune di Molinella (BO), via O.Palme n. 13-15, per l'impianto sito in Comune di Molinella (BO), via O.Palme n. 20, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 11/10/2022 (Prot. n. 24493) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24548 del 11/10/2022 (pratica SUAP n. 24493/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/10/2022 al PG/2022/167456 e confluito nella **Pratica SINADOC 34133/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24903 del 14/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/10/2022 al PG/2022/169167, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 13/10/2022 (Prot. SUAP n. 24885)
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2022/174294 del 24/10/2022, in qualità di autorità competente ed ai sensi dell'Art.4 comma 7 del DPR 59/2013, ha ritenuto opportuno indire una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, così come previsto dall'art.14 comma 2 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.e ii., al fine di definire le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- HERA Spa con propria nota Prot.n.97196 del 08/11/2022 (agli atti di ARPAE al PG/2022/183420 del 08/11/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM con nota PG/2022/186640 del 14/11/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM, in qualità di autorità competente e nell'ambito del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, con nota PG/2022/189537 del 17/11/2022 ha sospeso i termini del procedimento richiedendo alla Società le integrazioni documentali richieste e necessarie al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30710 del 20/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/12/2022 al PG/2022209059, ha trasmesso ad ARPAE la richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste presentata al SUAP in data 16/12/2022 al prot.n.30360.
- L'ARPAE-AACM, in qualità di autorità competente e nell'ambito del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, con nota PG/2022/209429 del 22/12/2022 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1835 del 23/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/01/2023 al PG/2023/12011, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 20/01/2023 (Prot. SUAP n. 1637).
- L'ARPAE-AACM, in qualità di autorità competente e nell'ambito del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, con nota PG/2023/18485 del 01/02/2023 ha preso atto della documentazione integrativa pervenuta e ha comunicato, agli Enti competenti facenti parte la Conferenza, la ripresa del procedimento restanto in attesa delle Espressioni di competenza.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/47228 del 16/03/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice emissioni in atmosfera, così come descritta al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/47232 del 16/03/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice di impatto acustico, così come descritta al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 28690 del 22/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/03/2023 al PG/2023/51096, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8009 del 29/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/03/2023 al PG/2023/55693, ha trasmesso parere favorevole ambientale e di impatto acustico (prot.n.7781 del 27/03/2023) e pareri favorevoli urbanistico (prot.n. 7749 del 27/03/2023) del Comune di Molinella ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificata la corretta ricezione dell'indizione della Conferenza dei Servizi da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che siano pervenute richieste in tal senso.
- Verificato altresì che, così come riportato nella comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi del 24/10/2022, entro il termine ultimo indicato agli Enti per il rilascio dei pareri o determinazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di AUA, non risultano formalmente pervenute da parte dei seguenti Enti: AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, le necessarie determinazioni di assenso o dissenso e che pertanto esse devono ritenersi acquisite in regime di Silenzio-Assenso.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 622,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 11/04/2023

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NORTECH ELETTRONICA SRL
Comune di Molinella (BO), via O.Palme n. 20

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via A.Moro (afferente al depuratore comunale di Molinella) classificato dal Comune di Molinella (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” originato dai servizi igienici presenti a servizio dello stabilimento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine il seguente scarico:

- Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, recapitante nella pubblica fognatura bianca in capo al Comune di Molinella (Rete 037039037).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni, relative alla matrice scarichi, impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 28690 del 22/03/2023, con parere favorevole condizionato all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 7781 del 27/03/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 22/03/2023 al PG/2023/51096). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/10/2022 al PG/2022/167456).
- Elaborato “Relazione tecnica” datato il 18/07/2022 (agli atti di ARPAE in data 12/10/2022 al

PG/2022/167456).

Pratica Sinadoc 34133/2022

Documento redatto in data 30/03/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Molinella, 27 marzo 2023
Prot. Rif. 24493/2022
Classifica 6.9 Fascicolo 15.2022

**AI SUAP
Sua Sede**

Oggetto: AUA ditta “Nortech Elettronica s.r.l.” per l’impianto sito in Molinella, Via Olaf Palme n.20. Parere autorizzativo.

Vista l’istanza presentata dalla ditta Nortech Elettronica s.r.l, iscritta agli atti con prot. 24493/2022, si esprime il seguente parere.

Matrice scarichi

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera SpA – Direzione Acqua, in atti al prot. N. 7436/2023, da cui emergono tutte le prescrizioni e le indicazioni relative alla corretta realizzazione e gestione del sistema fognario privato delle acque nere;

Considerato che la ditta in oggetto esercita l’attività di produzione di schede elettroniche ed in particolare il ciclo di lavoro è focalizzato sul montaggio, collaudo, coating e potting.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- la ditta opera nel settore della componentistica industriale e si occupa della realizzazione di schede elettroniche assemblate per il settore ferroviario;
 - lo stabilimento occupa un’area complessiva di 1630 m2 di cui 680 m2 coperti e 950 m2 scoperti;
 - sono presenti scarichi di acque domestiche dai bagni e dai servizi che vengono trattati in fossa Imhoff e collettati alla pubblica fognatura tramite un’apposita rete interna;
 - le acque meteoriche sono originate dai pluviali dei coperti e dalle caditoie del piazzale esterno che non sono contaminate, in quanto non viene stoccato alcun tipo di materiale
 - su tale area, scaricano in una fognatura di acque bianche che non è gestita dalla scrivente società;
 - le acque reflue domestiche afferiscono alla fognatura nera di via Aldo Moro per essere collettate al depuratore comunale di Molinella posto in via Romagne;
- Tenuto conto che le acque meteoriche sono originate dai pluviali dei coperti e dalle caditoie del piazzale esterno e non risultano contaminate, in quanto sulle aree pavimentate non viene stoccato alcun tipo di materiale e non viene svolta alcuna attività.

Con la presente si esprime **parere favorevole condizionato** al rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni impartite da Hera SpA, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito riportate:

- 1) vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoio), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 4) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 5) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività e dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 6) adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;

Matrice rumore

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Arpae – Servizio Territoriale, in atti al prot. N. 6895/2023, da cui emergono tutte le prescrizioni atte a garantire la tutela dei ricettori sensibili più prossimi agli impianti della ditta in oggetto.

Considerato che:

- la domanda viene formulata come rilascio di nuova autorizzazione AUA;
- la ditta in oggetto opera nel settore della produzione di schede elettroniche assemblate per il settore ferroviario, auto-motive e industria con particolare riferimento al montaggio, collaudo nonché al “*coating e potting*”;
- per la matrice rumore è stato prodotto uno specifico elaborato a firma del Tecnico competente in acustica (TCA) denominato “*documento previsionale di impatto acustico*” datato 27/06/2022 (3° revisione).

Riscontri e rilievi

Il contesto territoriale all'interno del quale l'attività in oggetto svolgerà la propria produzione è a vocazione imprenditoriale con valenza industriale, commerciale, e artigianale e di piccola industria. L'area della ditta Nortech Elettronica Srl confina a est e ovest con edifici produttivi, a nord con la Via Aldo Moro. Il clima acustico è influenzato prevalentemente dalla viabilità locale e dal traffico presente sulla vicina Via Barattino nonché dallo sporadico sorvolo di velivoli.

Per la caratterizzazione dell'impatto acustico il TCA ha considerato i seguenti impianti:

- Impianto trattamento aria con recuperatore a flusso incrociato con potenza 22 kW;
- batteria di compressori per impianto aria compressa.

Il funzionamento dei predetti impianti è previsto nel solo periodo diurno. Per la quantificazione degli apporti sonori sono stati considerati due ricettori sensibili che per ubicazione risultano i più prossimi agli impianti della ditta Nortech Elettronica Srl. I ricettori denominati R1 e R2 sono rispettivamente a est (abitazione di Via Aldo Moro, 32) e a ovest (abitazione di Via Aldo Moro, 26).

Come per l'azienda in oggetto anche i ricettori sono ubicati all'interno di una area in classe acustica IV (Area ad intensa attività umana) con limiti diurni pari a 65 dB.

La caratterizzazione del clima acustico in assenza del contributo sonoro degli impianti citati è stata effettuata presso i due ricettori tramite fonometrie. Per la quantificazione dell'impatto acustico prodotto dai due nuovi impianti il Tca ha adottato un modello di calcolo. Il modello di calcolo consente di determinare, a partire dai livelli di potenza acustica degli impianti, i loro contributi sonori presso i ricettori a partire dalle distanze e dalla direttività delle sorgenti sonore. Come già evidenziato nel precedente contributo dallo scrivente Distretto dell'11/11/2022 era stato evidenziato che per "gli effetti dei due impianti simulati su entrambi i due ricettori sono stati adottati livelli di pressione sonora sottratti delle quote relative alle pressioni sonore della batteria di compressori pur concorrendo all'impatto acustico". Sempre nel medesimo contributo veniva indicato che "la documentazione non evidenzia le motivazioni alla base della sottrazione della batteria compressori nel calcolo dell'impatto acustico complessivamente prodotto".

La documentazione integrativa recependo gli approfondimenti richiesti ha rivalutato gli apporti sonori¹ in funzione del 1 rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i due ricettori esaminati. Tuttavia per quanto riguarda il ricettore R2 è necessario evidenziare che il livello sonoro post-operam (pari a 57,3 dB(A)) rapportato al livello residuo (pari a 52,3 dB(A)) determina un valore differenziale (ovvero la differenza algebrica dei due livelli) che coincide con il limite di legge che la normativa fissa in 5 dB² per il periodo diurno.

La coincidenza del contributo sonoro dei nuovi impianti con il limite differenziale determina quindi una situazione di potenziale criticità che necessita di verifiche strumentali post-operam finalizzate a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Con la presente si esprime **parere favorevole a condizione che:**

1) sia prodotta, in sede di messa a regime degli impianti, una attestazione/asseverazione, a cura del tecnico competente in acustica che a seguito di fonometrie, del rispetto dei valori limite presso il ricettore di Via Aldo Moro, 26 con particolare riferimento al limite differenziale; l'attestazione di conformità ai limiti dovrà riguardare la condizione di lavoro rappresentativa del massimo disturbo possibile tramite:

- i) l'individuazione di periodi lavorativi, anche di breve durata in cui sia per simultaneità di funzionamento delle dotazioni aziendali che per le eventuali caratteristiche di variabilità del rumore impiantistico, il livello sonoro presso il ricettore di via Via Aldo Moro, 26 sia di maggiore entità rispetto ai restanti periodi di lavorazione; non sono pertanto accoglibili verifiche del valore limite differenziale di immissione aventi tempi di campionamento coincidenti con il tempo di riferimento diurno o anche di durata inferiore che non descrivano la condizione di massimo disturbo ipotizzabile. La scelta dei periodi di campionamento adottati per la verifica del limite differenziale dovrà essere adeguatamente descritta;

¹ Apporti sonori determinati tramite la formula per il calcolo della propagazione semisferica a partire dai livelli di potenza di 93,7 dB(A) e 90,5 dB(A) rispettivamente per l'impianto di trattamento aria e per la batteria dei compressori per impianto aria compressa.

² Art.10 4 Dpcm 14/11/1997

- ii) la ricerca del valore di livello residuo diurno di minor entità del livello di rumore ambientale ad attività non in funzione;
 - iii) la verifica di eventuali componenti tonali.
- 2) qualora dalle verifiche fonometriche si rendessero necessari degli ulteriori interventi di mitigazione acustica, la documentazione redatta da TCA dovrà ricomprendere, oltre alla loro descrizione puntuale, anche i livelli prima e dopo il loro inserimento;
 - 3) gli impianti siano utilizzati esclusivamente all'interno del periodo diurno;
 - 4) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
 - 5) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
 - 6) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Roberta Bonora
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NORTECH ELETTRONICA SRL
Comune di Molinella (BO), via O.Palme n. 20

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni di schede elettroniche svolta dalla società NORTECH ELETTRONICA Srl nello stabilimento posto in comune di Molinella, via O. Palme n° 20 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società NORTECH ELETTRONICA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LINEA FORNI FUSIONE - SALDATURE A STAGNO

Portata massima	3100 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di

camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al

punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al

valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano

comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a

disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/10/2022 al PG/2022/167456).

- -----

Pratica Sinadoc 34133/2022

Documento redatto in data 07/04/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NORTECH ELETTRONICA SRL
Comune di Molinella (BO), via O.Palme n. 20

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società **NORTECH ELETTRONICA SRL** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di Produzione schede elettroniche assemblate.
- Visto il parere, relativo alla matrice di impatto acustico, del Comune di Molinella Prot. n. 7781 del 27/03/2023

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/47232 del 16/03/2023, con parere favorevole Prot. n. 7781 del 27/03/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 22/03/2023 al PG/2023/51096). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Documento previsionale di impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 27/03/2022 dal Tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla

società NORTECH ELETTRONICA SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 12/10/2022 al PG/2022/167456 e al PG/2023/12011).

• -----

Pratica Sinadoc 34133/2022

Documento redatto in data 30/03/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Molinella, 27 marzo 2023
Prot. Rif. 24493/2022
Classifica 6.9 Fascicolo 15.2022

**AI SUAP
Sua Sede**

Oggetto: AUA ditta “Nortech Elettronica s.r.l.” per l’impianto sito in Molinella, Via Olaf Palme n.20. Parere autorizzativo.

Vista l’istanza presentata dalla ditta Nortech Elettronica s.r.l, iscritta agli atti con prot. 24493/2022, si esprime il seguente parere.

Matrice scarichi

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera SpA – Direzione Acqua, in atti al prot. N. 7436/2023, da cui emergono tutte le prescrizioni e le indicazioni relative alla corretta realizzazione e gestione del sistema fognario privato delle acque nere;

Considerato che la ditta in oggetto esercita l’attività di produzione di schede elettroniche ed in particolare il ciclo di lavoro è focalizzato sul montaggio, collaudo, coating e potting.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- la ditta opera nel settore della componentistica industriale e si occupa della realizzazione di schede elettroniche assemblate per il settore ferroviario;
 - lo stabilimento occupa un’area complessiva di 1630 m2 di cui 680 m2 coperti e 950 m2 scoperti;
 - sono presenti scarichi di acque domestiche dai bagni e dai servizi che vengono trattati in fossa Imhoff e collettati alla pubblica fognatura tramite un’apposita rete interna;
 - le acque meteoriche sono originate dai pluviali dei coperti e dalle caditoie del piazzale esterno che non sono contaminate, in quanto non viene stoccato alcun tipo di materiale
 - su tale area, scaricano in una fognatura di acque bianche che non è gestita dalla scrivente società;
 - le acque reflue domestiche afferiscono alla fognatura nera di via Aldo Moro per essere collettate al depuratore comunale di Molinella posto in via Romagne;
- Tenuto conto che le acque meteoriche sono originate dai pluviali dei coperti e dalle caditoie del piazzale esterno e non risultano contaminate, in quanto sulle aree pavimentate non viene stoccato alcun tipo di materiale e non viene svolta alcuna attività.

Con la presente si esprime **parere favorevole condizionato** al rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni impartite da Hera SpA, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito riportate:

- 1) vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoio), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 4) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 5) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività e dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 6) adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;

Matrice rumore

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Arpae – Servizio Territoriale, in atti al prot. N. 6895/2023, da cui emergono tutte le prescrizioni atte a garantire la tutela dei ricettori sensibili più prossimi agli impianti della ditta in oggetto.

Considerato che:

- la domanda viene formulata come rilascio di nuova autorizzazione AUA;
- la ditta in oggetto opera nel settore della produzione di schede elettroniche assemblate per il settore ferroviario, auto-motive e industria con particolare riferimento al montaggio, collaudo nonché al “*coating e potting*”;
- per la matrice rumore è stato prodotto uno specifico elaborato a firma del Tecnico competente in acustica (TCA) denominato “*documento previsionale di impatto acustico*” datato 27/06/2022 (3° revisione).

Riscontri e rilievi

Il contesto territoriale all'interno del quale l'attività in oggetto svolgerà la propria produzione è a vocazione imprenditoriale con valenza industriale, commerciale, e artigianale e di piccola industria. L'area della ditta Nortech Elettronica Srl confina a est e ovest con edifici produttivi, a nord con la Via Aldo Moro. Il clima acustico è influenzato prevalentemente dalla viabilità locale e dal traffico presente sulla vicina Via Barattino nonché dallo sporadico sorvolo di velivoli.

Per la caratterizzazione dell'impatto acustico il TCA ha considerato i seguenti impianti:

- Impianto trattamento aria con recuperatore a flusso incrociato con potenza 22 kW;
- batteria di compressori per impianto aria compressa.

Il funzionamento dei predetti impianti è previsto nel solo periodo diurno. Per la quantificazione degli apporti sonori sono stati considerati due ricettori sensibili che per ubicazione risultano i più prossimi agli impianti della ditta Nortech Elettronica Srl. I ricettori denominati R1 e R2 sono rispettivamente a est (abitazione di Via Aldo Moro, 32) e a ovest (abitazione di Via Aldo Moro, 26).

Come per l'azienda in oggetto anche i ricettori sono ubicati all'interno di una area in classe acustica IV (Area ad intensa attività umana) con limiti diurni pari a 65 dB.

La caratterizzazione del clima acustico in assenza del contributo sonoro degli impianti citati è stata effettuata presso i due ricettori tramite fonometrie. Per la quantificazione dell'impatto acustico prodotto dai due nuovi impianti il Tca ha adottato un modello di calcolo. Il modello di calcolo consente di determinare, a partire dai livelli di potenza acustica degli impianti, i loro contributi sonori presso i ricettori a partire dalle distanze e dalla direttività delle sorgenti sonore. Come già evidenziato nel precedente contributo dallo scrivente Distretto dell'11/11/2022 era stato evidenziato che per "gli effetti dei due impianti simulati su entrambi i due ricettori sono stati adottati livelli di pressione sonora sottratti delle quote relative alle pressioni sonore della batteria di compressori pur concorrendo all'impatto acustico". Sempre nel medesimo contributo veniva indicato che "la documentazione non evidenzia le motivazioni alla base della sottrazione della batteria compressori nel calcolo dell'impatto acustico complessivamente prodotto".

La documentazione integrativa recependo gli approfondimenti richiesti ha rivalutato gli apporti sonori¹ in funzione del 1 rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i due ricettori esaminati. Tuttavia per quanto riguarda il ricettore R2 è necessario evidenziare che il livello sonoro post-operam (pari a 57,3 dB(A)) rapportato al livello residuo (pari a 52,3 dB(A)) determina un valore differenziale (ovvero la differenza algebrica dei due livelli) che coincide con il limite di legge che la normativa fissa in 5 dB² per il periodo diurno.

La coincidenza del contributo sonoro dei nuovi impianti con il limite differenziale determina quindi una situazione di potenziale criticità che necessita di verifiche strumentali post-operam finalizzate a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Con la presente si esprime **parere favorevole a condizione che:**

1) sia prodotta, in sede di messa a regime degli impianti, una attestazione/asseverazione, a cura del tecnico competente in acustica che a seguito di fonometrie, del rispetto dei valori limite presso il ricettore di Via Aldo Moro, 26 con particolare riferimento al limite differenziale; l'attestazione di conformità ai limiti dovrà riguardare la condizione di lavoro rappresentativa del massimo disturbo possibile tramite:

- i) l'individuazione di periodi lavorativi, anche di breve durata in cui sia per simultaneità di funzionamento delle dotazioni aziendali che per le eventuali caratteristiche di variabilità del rumore impiantistico, il livello sonoro presso il ricettore di via Via Aldo Moro, 26 sia di maggiore entità rispetto ai restanti periodi di lavorazione; non sono pertanto accoglibili verifiche del valore limite differenziale di immissione aventi tempi di campionamento coincidenti con il tempo di riferimento diurno o anche di durata inferiore che non descrivano la condizione di massimo disturbo ipotizzabile. La scelta dei periodi di campionamento adottati per la verifica del limite differenziale dovrà essere adeguatamente descritta;

¹ Apporti sonori determinati tramite la formula per il calcolo della propagazione emisferica a partire dai livelli di potenza di 93,7 dB(A) e 90,5 dB(A) rispettivamente per l'impianto di trattamento aria e per la batteria dei compressori per impianto aria compressa.

² Art.10 4 Dpcm 14/11/1997

- ii) la ricerca del valore di livello residuo diurno di minor entità del livello di rumore ambientale ad attività non in funzione;
 - iii) la verifica di eventuali componenti tonali.
- 2) qualora dalle verifiche fonometriche si rendessero necessari degli ulteriori interventi di mitigazione acustica, la documentazione redatta da TCA dovrà ricomprendere, oltre alla loro descrizione puntuale, anche i livelli prima e dopo il loro inserimento;
 - 3) gli impianti siano utilizzati esclusivamente all'interno del periodo diurno;
 - 4) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
 - 5) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
 - 6) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Roberta Bonora
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.